



Tribunale Ordinario di Benevento

Il Tribunale Ordinario di Benevento , in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Pietro Vinetti, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n.R.G. 5462 /2017 avente ad oggetto ricorso ex art.700 c.p.c.

Tra

IANNACE VINCENZO e CARUSO LICIA, entrambi rappr. e dif. dall'avv. CAMPESE UGO, giusta procura agli atti del fascicolo telematico, presso cui è el.mente domiciliato

ricorrente

e

FRANCESCA BIAGINO , rappr.to e difeso dall'avv. VITALI ROSSELLA , presso cui è el.mente domiciliato, giusta procura agli atti del fascicolo telematico,

resistente

§§§

Esaminati gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 04/05/2018 , va osservato quanto segue:

effettivamente, quanto all'eccezione preliminare svolta dalla parte convenuta, deve convenirsi sul fatto che il rimedio atipico esperito dal ricorrente non è ammissibile per difetto di residualità, trovando, la situazione di fatto prospettata dall'istante, il più adatto presidio processuale tipico nella tutela prevista dall'art.1172 c.c.: l'intervento modificativo dello stato dei luoghi contestato dalla parte ricorrente alla controparte, infatti, consistente nell'occlusione di una condotta di scarico di acque meteoriche preesistente, viene contestato siccome potenzialmente idoneo a



determinare, a danno della proprietà dei ricorrenti, rischi di allagamento in caso di precipitazioni atmosferiche.

“La qualificazione del rapporto sul quale la domanda è fondata è compito esclusivo del giudice, il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum o la causa petendi. È quindi da ritenere che l'istanza diretta ad ottenere provvedimenti di urgenza sul presupposto di un pregiudizio temuto debba dar luogo, senz'altro, al procedimento previsto dagli artt. 688 e ss. del cod. proc. civ., anche se la parte abbia creduto di dover chiedere detti provvedimenti a norma dell'art. 700 cod. proc. civ.” (Cass. sent. n.5719/1998).

Parte ricorrente ha, in sostanza, benché erroneamente proposto la domanda ex art.700 c.p.c., prospettato una situazione di fatto sussumibile nell'alveo regolativo dell'art.1172 c.c. e 688 c.p.c., temendo il rischio di allagamenti dei propri fondi, avendo richiesto l'adozione di provvedimenti atti ad ovviare all'ostruzione, posta in essere dal Francesca, del canale di smaltimento delle acque di pioggia preesistente sul fondo del convenuto, nella parte a confine con la strada podereale che consente il collegamento alla strada comunale Sant'Angelo a Piesco.

Nel merito, all'esito dell'accertamento sommario svolto e del disposto accertamento peritale, deve ritenersi la domanda, come riqualficata, meritevole di accoglimento.

Il resistente, con la comparsa in atti, non ha contestato di aver posto in essere la condotta, contestatagli dalla controparte, di interrimento, nel giugno 2017, della cunetta che consentiva il deflusso delle acque meteoriche da monte. Lo stesso Francesca ha dichiarato, nell'audizione dell'udienza del 16/3/2018, di aver visto *“nel 2011, se ben ricordo, la realizzazione ad opera di ignoti di una cunetta a confine tra il mio fondo e la strada”*, così confermando la preesistenza, almeno dal 2011, di uno stato di fatto difforme da quello modificato nel giugno 2017. Lo stesso



Francesca Michele, fratello del resistente, ha dichiarato, nel corso dell'escussione quale informatore, che *“Il tubo che si vede nella foto n.4 è stato realizzato dai ricorrenti quando rifecero la strada, se non erro 5 o 6 anni fa; prima del tubo ove adesso c'è il cunettone vi era prima un rigagnolo che faceva defluire le acque che si riversavano dalla limitrofa strada”*, così confermando anche egli la preesistenza di una situazione di fatto difforme da quella modificata dal fratello nel giugno 2017 e confermando anche che, ancor prima del tubo nel cunettone, in quel punto vi era comunque un deflusso naturale di acque meteoriche provenienti da monte (il *“rigagnolo”* riferito dal Francesca Michele). Le deposizioni degli informatori adottati da ricorrenti sono coerenti con la ricostruzione in fatto della parte istante.

L'accertamento tecnico d'ufficio ha confermato la naturale sottoposizione del fondo del resistente ai fondi posti a monte, nonché reso conto della effettiva preesistenza, rispetto ai lavori di interrimento e di occlusione del canale di scolo posti in essere dal resistente nel giugno 2017, di una canalizzazione che lambiva la strada podereale insistente nel fondo Francesca che convogliava le acque provenienti da monte, attraverso il fondo del resistente, sino al tombino sulla strada comunale. Il consulente ha altresì evidenziato come la modifica realizzata dal resistente incida verosimilmente sulla regimazione preesistente, ponendosi come probabile causa degli allagamenti riferiti dall'informatrice Iannace Patrizia. Il consulente ha altresì reso conto dei rischi idraulici connessi dalla modifica della regimazione preesistente specie in questi ultimi periodi, caratterizzati dalla notoria frequenza di eventi meteorici anche brevi ma di forte intensità.

La domanda va accolta, dovendo, pertanto, ordinarsi a Francesca Biagino di provvedere immediatamente al ripristino della tubazione interrata ed occlusa sì da garantire il corretto funzionamento della stessa.

Vista l'istanza ex art.614bis c.p.c., non apparendo la fissazione di una somma di denaro per il caso di ritardo nell'attuazione iniqua, tenuto conto dei danni che gli



allagamenti possono cagionare al fondo dei ricorrenti, fissa in €.10,00 al giorno la somma che Francesca Biagino è obbligato a pagare in favore dei ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento successivo al decimo dalla notificazione della presente ordinanza.

Spese alla soccombenza, a carico del resistente in favore dei ricorrenti, liquidate e come da dispositivo ex d.m.55/2014 scaglione sino a €.26.000,00 valori medi di liquidazione, oltre spese forfettarie, cpa e iva, ridotti di un terzo tenuto conto della operata riqualificazione della domanda. Spese di ctu a carico definitivo di parte resistente.

p.q.m.

Il Tribunale Ordinario di Benevento , in composizione monocratica, in persona del dott. Pietro Vinetti, così provvede:

- Ordina a Francesca Biagino di provvedere immediatamente, in favore di Iannace Vincenzo e Caruso Licia, al ripristino della tubazione interrata ed occlusa sì da garantire il corretto funzionamento della stessa;
- Determina in €.10,00 al giorno la somma che Francesca Biagino è obbligato a pagare in favore dei ricorrenti Iannace Vincenzo e Caruso Licia per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di cui al capo che precede successivo al decimo dalla notificazione della presente ordinanza;
- Condanna Francesca Biagino al pagamento in favore di Iannace Vincenzo e Caruso Licia di spese e compensi di lite, che liquida in €.300,00 per spese, €.2.235,79 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre a tutto quanto anticipato da parte ricorrente a titolo di spese e compensi di ctu.

Così deciso, in Benevento il 20/06/2018

Il giudice designato

dr. Pietro Vinetti

